

ALLEGATO DELIBERA COMMISSARIALE N. 50 DEL 27 FEBBRAIO 2026

LINEE GUIDA APPLICAZIONE ART. 17 BIS D.LGS. 241/97

1. L'ART. 17 BIS D. LGS 241/97

Le presenti linee guida disciplinano le modalità operative che i competenti uffici del Consorzio Industriale del Lazio (di seguito, anche, “**Consorzio**”) devono attuare nel processo di applicazione dell’art. 17 bis del D.Lgs 241/97 inerente *“Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”*.

L’art. 17 bis contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, ed è pertanto finalizzato al contrasto all’illecita somministrazione di manodopera.

L’art. 17 bis reca inoltre una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico dei committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

Il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti, che rivestono la qualifica di sostituti di imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato e che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il comma 2 del predetto articolo, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del D.Lgs n. 241/97, prevede che l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici, debbano trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/97. L’applicabilità di tale norma richiede la coesistenza di cinque presupposti specifici, descritti nel paragrafo 3.2 del documento.



2. PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ DEL COMMA 1 DELL' ART. 17 BIS

Il comma 1 prevede i seguenti presupposti al ricorrere dei quali si applica l'intera disciplina di cui al medesimo articolo, fatte salve le cause di esonero previste dal comma 5:

1) Soglia economica dell'affidamento

L'affidamento ad un'impresa per il compimento di una o più opere o servizi deve avere un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

Calcolo della soglia: si riferisce all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

Contratti pluriennali: il calcolo avviene secondo un meccanismo di pro-rata temporis.

Contratti senza prezzo predeterminato: si segue un criterio di cassa; l'obbligo scatta dopo il superamento dei pagamenti effettivi di 200.000 euro nell'anno.

2) Tipologia contrattuale

L'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.

Sostanza sulla forma: rileva l'effettiva natura del rapporto e non il *nomen iuris*.

Esclusioni: sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro autorizzata (es. Agenzie per il lavoro) e i contratti d'opera stipulati con lavoratori autonomi (professionisti).

3) I contratti di cui sopra devono essere caratterizzati da:

3a) Prevalente utilizzo di manodopera

Il contratto deve essere caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera (*labour intensive*).

Criterio della prevalenza: si considera superata quando il rapporto tra la retribuzione lorda dei lavoratori (numeratore) e il prezzo complessivo dell'opera/servizio (denominatore) è superiore al 50%.

3b) Prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;

La prestazione deve essere svolta presso le sedi di attività del committente.

Definizione di sede: coincide con ogni luogo destinato allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, agricola o professionale, inclusi uffici, cantieri, terreni e piattaforme.

3c) Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

L'attività deve essere prestata con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma (possesso, detenzione, proprietà).

Esclusione: se i lavoratori utilizzano esclusivamente beni propri dell'appaltatore necessari per l'opera, l'utilizzo occasionale o non indispensabile di beni del committente non fa scattare l'obbligo.

In ogni caso è necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati, e, che, pertanto, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.



3. CAUSE DI ESONERO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 17 BIS

Anche in presenza dei presupposti sopraelencati, la disciplina **non si applica** se le imprese appaltatrici/subappaltatrici consegnano al committente un certificato dell'Agenzia delle Entrate (DURF) che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

- *Essere in attività da almeno 3 anni.*
- *Essere in regola con gli obblighi dichiarativi.*
- *Aver effettuato versamenti nel conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni dell'ultimo triennio.*
- *Non avere debiti iscritti a ruolo o accertamenti esecutivi per imposte e contributi superiori a 50.000 euro per i quali siano scaduti i termini di pagamento.*

4. MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI

Nel caso in cui il Consorzio provveda ad affidare il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **il Responsabile del procedimento dell'affidamento**, per tramite del gruppo di lavoro appositamente costituito, dovrà comunicare all'ufficio bilancio e contabilità la non ricorrenza di almeno uno dei presupposti di cui al punto 3a), 3b), 3c), ovvero, nel caso in cui ricorrano i tre presupposti di cui al punto 3a), 3b), 3c), il Responsabile del procedimento dovrà comunicare se la ditta ricada nelle cause di esclusione previste dal comma 5 art. 17 bis in esame, **dandone evidenza nella determina di liquidazione degli stati di avanzamento delle opere o dei servizi affidati.**

Si ribadisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 bis, bisognerà verificare se ricorrano i presupposti per l'applicazione dei punti 1), 2), 3) suddetti e, per quanto attiene il punto 3), le condizioni di cui alle sottoclassificazioni 3a), 3b), 3c), **dovranno verificarsi contemporaneamente.**

La mancata ricorrenza di una delle tre condizioni comporta il venir meno dell'obbligo di richiesta degli adempimenti previsti dall'art. 17bis.

L'ufficio contabilità e bilancio, propedeuticamente alla liquidazione del documento contabile emesso dai soggetti di cui all'art. 23 comma 1 del DPR 600/73, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi artt. 2 comma 2,5, comma 3, lett. d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, dovrà aver acquisito le informazioni in ordine al ricorrere o meno delle condizioni di applicabilità dell'art. 17 bis in esame da parte del Responsabile del Procedimento (RUP).

Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste ai punti 1), 2), 3) e contemporaneamente le sottoclassificazioni previste al punto 3a), 3b), 3c) ed in assenza delle cause di esclusione previste dal comma 5 dell'art. 17 bis, l'ufficio contabilità e bilancio dovrà procedere secondo quanto previsto al successivo punto.

5. MODALITA' DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE UNA VOLTA ACCERTATA LA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI

In base alla Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, una volta accertata la sussistenza dei presupposti applicativi e l'assenza di cause di esonero, il committente è tenuto a svolgere specifici controlli sulla documentazione che l'impresa affidataria deve obbligatoriamente trasmettere.



Sede legale: Via di Campo Romano, 65 - 00173 ROMA Tel. 06 51686329 protocollo@consorziolazio.it
Cod. Fisc. e P. Iva 16452941004 - Pec: protocollo@pec.consorziolazio.it

Ecco i dettagli sulle modalità di controllo e gli obblighi conseguenti:

1) Documentazione da ricevere

Entro **cinque giorni lavorativi** successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, le imprese affidatarie e subappaltatrici devono inviare al committente:

- *Copia delle deleghe di pagamento (F24) relative alle ritenute dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.*
- *Un elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente.*
- *Il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore per l'esecuzione specifica della prestazione affidata.*
- *L'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione.*
- *Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione del committente.*

2) Tipologia di riscontri a carico del committente

Il committente deve verificare la correttezza dei dati ricevuti basandosi su elementi cartolari e valutazioni di coerenza:

- *Congruità della retribuzione: deve verificare che la retribuzione oraria non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata, anche confrontandola con i contratti collettivi nazionali.*
- *Congruità delle ritenute: deve accertarsi che le ritenute non siano manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile. Per semplificazione, la circolare chiarisce che non sono incongrue se superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.*
- *Divieto di compensazione: deve controllare che le ritenute siano state versate senza l'utilizzo di crediti in compensazione (F24 "a zero"), a meno che non si tratti di crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta specificamente elencati nella Tabella 1 della circolare.*

3) Sospensione dei pagamenti

Qualora l'impresa non trasmetta la documentazione o risulti un omesso/insufficiente versamento, il committente deve:

- *Sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa affidataria finché perdura l'inadempimento.*
- *La sospensione opera fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o, se inferiore, per un importo pari alle ritenute non versate.*
- *Entro 90 giorni dal riscontro dell'inadempimento, il committente deve darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.*

